

INDICE

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI	2
<i>Art. 1 – Riferimenti normativi, obiettivi generali e contenuti del Regolamento</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 – Elaborati del Regolamento</i>	<i>4</i>
<i>Art. 3 – Definizioni</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4 – Efficacia e attuazione del Regolamento</i>	<i>7</i>
TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO	9
<i>Art. 5 - Impianti esistenti.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 6 - Zonizzazione del territorio.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 7 – Localizzazioni incompatibili</i>	<i>12</i>
<i>Art. 8 – Territorio neutro</i>	<i>13</i>
<i>Art. 9 – Siti idonei e preferenziali.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 10 – Integrazione paesaggistica</i>	<i>15</i>
<i>Art. 11 – Dispositivi e volumi tecnici</i>	<i>17</i>
<i>Art. 12 – Area di pertinenza</i>	<i>18</i>
<i>Art. 13 – Impianti mobili.....</i>	<i>19</i>
TITOLO 3. PROCEDURE	20
<i>Art. 14 – Programmi di sviluppo delle reti.....</i>	<i>20</i>
<i>Art. 15 – Vigilanza e monitoraggio.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 16 – Accesso alle informazioni e formazione</i>	<i>22</i>
TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI	23
<i>Art. 17 – Approvazione del Regolamento e sue varianti.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 18 – Norma finale.</i>	<i>24</i>

TITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Riferimenti normativi, obiettivi generali e contenuti del Regolamento

1. Il Regolamento Comunale per la Telefonia Mobile per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile (R.C.T.M.) è stato predisposto ai sensi della L.R. 18/03/11 n. 3 "Norme in Materia di Telecomunicazioni" (L.R. 3/11).
2. Il R.C.T.M. persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione dei campi elettromagnetici ai sensi delle vigenti norme;
 - b) l'uso razionale del territorio;
 - c) la tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
 - d) l'armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni di cui al successivo art. 14 nell'ambito di un'azione di governo e regolamentazione della materia a livello locale;
 - e) l'individuazione delle aree del territorio preferenziali e di quelle controindicate per l'installazione di tutti gli impianti di telefonia mobile, intendendosi quali aree controindicate quelle nelle quali la realizzazione degli impianti è consentita a particolari condizioni, ferma restando la necessità di acquisire nulla osta, pareri e altri atti di assenso obbligatori comunque denominati;
 - f) la minimizzazione, a seguito della realizzazione degli impianti, dei vincoli d'uso del territorio in relazione alle volumetrie edificatorie assentibili, nonché dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
 - g) la riqualificazione delle aree conseguita anche con interventi di rilocalizzazione degli impianti;
 - h) l'accorpamento, per quanto possibile, degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
 - i) la riduzione, per quanto possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.
3. I principali contenuti del R.C.T.M. riguardano:
 - a) La localizzazione degli impianti di telefonia mobile esistenti sul territorio comunale e inseriti nel catasto regionale;
 - b) l'individuazione delle aree controindicate per il posizionamento degli impianti, definendo nel contempo le condizioni alle quali la realizzazione degli impianti è ammissibile, ritenendo come aree controindicate:
 - i) le aree sottoposte ai vincoli paesaggistici e storico culturali previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e ai vincoli di tipo forestale, idrogeologico, ambientale e naturalistico;
 - ii) le zone con edificazione di limitata altezza entro le quali l'inserimento di impianti di notevole impatto visivo risulterebbe fuori scala e dominante rispetto al contesto insediativo esistente, modificandone significativamente l'aspetto;

- iii) le altre aree individuate nel rispetto del principio di precauzione;
- c) l'individuazione delle aree preferenziali per il posizionamento degli impianti, ritenendo come tali:
 - 1) le aree di proprietà comunale o pubblica e le zone per attrezzature e servizi tecnologici già individuate negli strumenti urbanistici, ritenute idonee a ospitare gli impianti;
 - 2) il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni particolari;
 - 3) le aree in contesti non urbanizzati, gli introni di infrastrutture lineari energetiche e viarie esistenti;
 - 4) le aree ritenute meno sensibili nei confronti dell'impatto visivo derivante dalla possibile realizzazione degli impianti in relazione all'intorno considerato.
- d) L'eventuale definizione dei principi e delle modalità di integrazione paesaggistica degli impianti nel territorio;
- e) Le prescrizioni e le modalità di posizionamento delle micro celle e dei gap-filler installati nell'ambito delle facciate degli edifici esistenti, con particolare riferimento a quelli di pregio, e all'interno dei centri storici;
- f) Lo studio della situazione dello stato di fatto dei livelli di campo elettrico sul territorio.

Art. 2 – Elaborati del Regolamento

1. Il R.C.T.M. è formato dai seguenti elaborati:
 - a) Elaborati grafici
 - 1 Tavola di analisi
 - 2 Campi elettromagnetici area comunale
 - 3 Campi elettromagnetici area dettaglio
 - 4 Tavola di zonizzazione
 - b) Elaborati descrittivi
 - A Relazione
 - B Norme Tecniche di Attuazione
2. Tra gli elaborati costitutivi del R.C.T.M., come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti:
 - 4 Tavola di zonizzazione
 - B Norme Tecniche di Attuazione
3. Qualora vi fosse divergenza tra i grafici del R.C.T.M. a scale diverse, prevalgono le indicazioni del grafico a scala più dettagliata.

Art. 3 – Definizioni.

1. Ai fini della corretta applicazione del R.C.T.M., anche con riferimento all'art. .5 della L.R. 3/11, si riportano le seguenti definizioni.
- a) "operatori delle telecomunicazioni": gli operatori come definiti dal Codice delle comunicazioni;
 - b) "impianti per la telefonia mobile": l'insieme di tutti gli apparati che vengono localizzati sul territorio per garantire il servizio di telefonia mobile, tra i quali ricadono gli impianti fissi e mobili per telefonia mobile, i ponti radio e le microcelle;
 - c) "impianto fisso per telefonia mobile": (I.T.M.) la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza;
 - d) "impianto mobile per la telefonia mobile": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;
 - e) "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile;
 - f) "microcella": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt;
 - g) "esposizione": la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
 - h) "limite di esposizione": il valore di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
 - i) "valore di attenzione": il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate;
 - j) "obiettivi di qualità"
 - i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - i valori di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate;
 - k) "esposizione della popolazione": ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici o elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
 - l) "manutenzione ordinaria": ogni intervento conservativo degli impianti e degli apparati esistenti, compresa la sostituzione delle antenne con mantenimento delle stesse caratteristiche tecniche radioelettriche preesistenti;

- m) "modifica migliorativa": ogni modifica degli impianti che non comporti in alcun punto del territorio un aumento dei livelli di campo elettromagnetico;
- n) "potenza" degli impianti o degli apparati: la potenza complessiva dell'impianto e dell'apparato ai connettori d'antenna;
- o) "infrastrutture per telecomunicazioni": insieme delle reti, sistemi e apparati per telecomunicazioni, composti da dorsali principali e da reti di accesso agli utenti finali;
- p) "banda larga": ambiente tecnologico digitale costituito da infrastrutture per telecomunicazioni, applicazioni, contenuti e servizi che consentono prestazioni ai massimi livelli di interattività;
- q) "capacità trasmissiva": capacità di trasmissione dati da parte di una infrastruttura per telecomunicazioni in banda larga tramite tecnologie cablate e non cablate attive e non, ivi compresa la fibra ottica spenta.

Art. 4 – Efficacia e attuazione del Regolamento

1. Il R.C.T.M. ha efficacia su tutto il territorio comunale e definisce la disciplina per la localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile e degli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione di quelli esistenti, secondo quanto stabilito dalle planimetrie del Regolamento e dalle presenti Norme Tecniche d'Attuazione.
2. Il R.C.T.M. ha efficacia a tempo indeterminato e verrà aggiornato qualora sia necessario ad individuare nuove o diverse localizzazioni, secondo le procedure specificate al successivo Titolo III.
3. Il R.C.T.M., secondo quanto previsto dalla L.R. 3/11 si attua mediante presentazione di SCIA(si veda il successivo punto a)) al Comune per le installazioni e le modifiche di tutte le infrastrutture e gli impianti previo accertamento da parte dell'Agenzia Regionale per la protezione ambiente (ARPA)
 - a) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) secondo la normativa edilizia vigente, integrata di una relazione tecnica sottoscritta e asseverata da un tecnico abilitato che attesti il rispetto delle previsioni del Regolamento di cui all'art. 1. Restano esclusi dalla SCIA i casi in cui si preveda la realizzazione di manufatti edilizi pertinenziali non strettamente funzionali agli impianti.
 - b) La SCIA, oltre all'asseverazione di cui alla precedente lettera a), è corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni, secondo le modalità tecniche definite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'art.29, comma 4, nonché di tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti.
 - c) Qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui alla precedente lettera b), fatta eccezione del parere favorevole di ARPA, qualora dovuto, non sia allegato alla SCIA il Comune, qualora gli atti mancanti non siano prodotti entro 30 giorni dal ricevimento della notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento, indice una conferenza di servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme e secondo le disposizioni di cui all'art.8 della Legge Regionale 3/11, per quanto applicabili e compatibili.
 - d) La realizzazione di microcelle è soggetta alla comunicazione di cui all'art.8 comma 6 della Legge Regionale 3/11.
 - e) Non si applicano le disposizione della Legge Regionale 3/2001.
4. L'installazione di un impianto fisso di telefonia mobile da parte di un successivo gestore su un'I.T.M. esistente costituisce intervento di nuova realizzazione pertanto sarà subordinato alla presentazione di SCIA analoga a quella descritta al precedente comma 3.
5. La presentazione della SCIA è sempre subordinata alla preventiva stipula di una convenzione o contratto di locazione tra il Comune ed il concessionario al fine di specificare dettagliatamente tutti gli obblighi di quest'ultimo ai fini, del ripristino dell'area in caso di dismissione, della gestione dei controlli tecnico-ambientali in corso di esercizio, etc.; a tal fine il gestore, nel caso di I.T.M. localizzate su aree di proprietà comunale, dovrà costituire una garanzia fideiussoria a favore del Comune a copertura di tutti gli oneri connessi con la presentazione dell'istanza. Nell'ambito di tale convenzione o contratto di locazione il gestore dovrà impegnarsi a lasciare installare ulteriori I.T.M. anche ad altri gestori e/o soggetti aventi titolo.

6. L'insediamento delle infrastrutture fisse per telefonia mobile dovrà avvenire in aree di proprietà esclusiva dei soggetti che autorizzano l'insediamento dell'impianto. Per tanto all'atto della presentazione della SCIA il soggetto richiedente/denunciante dovrà dimostrare di aver valido titolo ad eseguire le opere e a mantenere l'impianto in esercizio, ai sensi della normativa vigente. Conseguentemente la presentazione della SCIA dovrà contenere il consenso scritto, sotto forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico, dei proprietari delle aree sulle quali ricadono gli impianti e le loro pertinenze.
7. Per tutte le presentazioni di SCIA che riguardano immobili, beni o aree soggette al vincolo di cui alla Parte III, Titolo II è obbligatorio acquisire il parere preventivo da parte Soprintendenza ai Beni Ambientali.

TITOLO 2. PREVISIONI E PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO

Art. 5 - Impianti esistenti.

1. Gli I.T.M. esistenti possono essere classificati distinguendo tra:
 - a) I.T.M. esistenti ritenuti compatibili con gli obiettivi del Regolamento;
 - b) I.T.M. esistenti ritenuti parzialmente compatibili con gli obiettivi del Regolamento;
 - c) I.T.M. esistenti ritenuti incompatibili con gli obiettivi del Regolamento che si ritiene pertanto debbano essere rilocalizzati.

Gli I.T.M. attualmente esistenti sul territorio comunale TIM cod.203, Vodafone cod.2714 e Wind cod.2812 sono classificati come I.T.M. compatibili con gli obiettivi del Regolamento.

I.T.M. ESISTENTI RITENUTI COMPATIBILI

2. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'approvazione del R.C.T.M. e ritenuti compatibili si potrà procedere all'esecuzione di tutte le tipologie di intervento ammesse dal R.C.T.M. per le localizzazioni idonee.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, sono sempre ammessi.
4. Gli interventi riguardanti
 - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica delle bande di frequenza già concesionate;
 - d) Installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello concessionario; sono soggette a presentazione di SCIA.
5. La modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature di impianti fissi per telefonia mobile che preveda la variazione di uno dei seguenti parametri:
 - a) coordinate dei sistemi radianti;
 - b) direzioni di irradiazioni (settori);
 - c) tipologia dell'impianto e tecnica di trasmissione (GSM, DCS, UMTS, Wi-Max, LTE);
 - d) altezza centro elettrico rispetto a terra (m);
 - e) quota base impianto sul livello del mare o quota piede edificio per gli impianti su edifici (m);
 - f) numero di antenne trasmittenti;
 - g) tilt meccanico antenne;
 - h) tilt elettrico antenne;
 - i) potenza al connettore d'antenna (W) per settore e per sistema di trasmissione;
 - j) modello antenne;è subordinata alla preventiva acquisizione di un nuovo parere da parte dell'A.R.P.A.
6. Gli interventi di modifica del sostegno delle antenne, dei locali tecnici posti alla base dei sostegni, che non siano riconducibili ad interventi di manutenzione straordinaria, o gli interventi di completa sostituzione del palo e/o traliccio sono soggetti a presentazione di SCIA.

I.T.M. ESISTENTI RITENUTI PARZIALMENTE COMPATIBILI

7. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del R.C.T.M., ritenuti parzialmente compatibili sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per garantire l'integrità e l'adeguamento tecnologico degli apparati elettronici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio.
8. Gli interventi riguardanti:
 - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica bande di frequenza già concesionate.
 - d) Installazione in co-sitig di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello concessionario nel rispetto delle prescrizioni contenute al comma 3 del precedente art. 4;sono soggetti a SCIA. L'eventuale intervento di mitigazione, dovrà essere previsto e attuato solo in sede di richiesta d'intervento soggetto a SCIA da parte del Gestore. La documentazione progettuale, allegata alla SCIA, dovrà contenere specifici elaborati grafici riguardanti gli interventi di mitigazione previsti per il sito.

I.T.M. ESISTENTI RITENUTI INCOMPATIBILI

9. Gli impianti esistenti possono essere ritenuti incompatibili nei casi in cui:
 - a) per la loro localizzazione rappresentano elemento di disturbo e grave alterazione del paesaggio che non risulta possibile mitigare con eventuali azioni di mascheramento;
 - b) siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.
10. Per gli impianti fissi per la telefonia mobile ed i ponti radio esistenti al momento dell'adozione del R.C.T.M. ritenuti incompatibili si potrà procedere, fino alla scadenza dei relativi atti autorizzativi, all'esecuzione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strettamente necessari per garantire l'integrità degli apparati tecnologici, dei loro sostegni e dei volumi di servizio, tra i quali ricadono anche gli interventi per il miglioramento tecnologico ai fini della minimizzazione delle emissioni.
11. Non saranno in ogni caso ammessi i seguenti interventi di:
 - a) incremento della potenza installata ai fini della trasmissione;
 - b) incremento del numero di antenne;
 - c) incremento o modifica della banda di frequenze già concesionate.
12. Gli impianti dovranno essere rilocalizzati all'interno dei siti individuati dal regolamento come siti idonei.
13. Gli impianti che determinano dei valori di campo elettromagnetico superiori a quelli imposti dalle normative vigenti (6 V/m per permanenze superiori alle 4 ore consecutive, 20 V/m per permanenze inferiori) dovranno essere ricondotti alla conformità seguendo i metodi specificati nel DPCM 08/07/2003, ivi compresa la loro eventuale rilocalizzazione all'interno di siti preferenziali o idonei, così come individuati dal R.C.T.M.

Art. 6 - Zonizzazione del territorio

1. Per una puntuale definizione delle previsioni del R.C.T.M. vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni
 - a) localizzazioni incompatibili;
 - b) territorio neutro;

c) siti idonei;

che sono rappresentate negli elaborati grafici di progetto e definite, a livello normativo, dai successivi articoli 7, 8 e 9.

Art. 7 – Localizzazioni incompatibili.

1. Le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze interamente destinati a:
 - a) asili nido;
 - b) scuole di ogni ordine e grado;
 - c) attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;
 - d) attrezzature per l'assistenza agli anziani;
 - e) attrezzature per l'assistenza ai disabili;
 - f) ospedali e alle altre strutture adibite alla degenza.
2. Sono altresì vietate le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile e di ponti radio nelle aree di pertinenza di cui ai vari punti del comma precedente, intendendosi per area di pertinenza un'area recintata in dotazione esclusiva di tali attrezzature.
3. Le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio posti su palo o traliccio sono inoltre vietate:
 - a) nelle zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modifiche;
 - b) nelle Aree di Rilevante Interesse Ambientale così come definite dalla L.R. 42/96;
 - c) negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della legge 3267/1923
 - d) complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, così come tutelati dal D.lg. n° 42/2004 (ex legge 1089/39);
 - e) ambito di interesse architettonico ambientale che rappresenta il nucleo originario del paese.
4. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui ai commi precedenti. In tali casi le localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal R.C.T.M., sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente, anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04.
5. La realizzazione di I.T.M. all'interno degli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico così come definiti dal D.lg. n° 42/2004 (ex legge 431/1985) e negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi della legge 3267/1923 sono da considerare incompatibili salvo casi di comprovata ed inderogabile necessità, riconosciuta dal R.C.T.M., nel qual caso la presentazione della SCIA è subordinato al rispetto delle procedure previste per le costruzioni da realizzarsi all'interno delle aree soggette a questa specifica tipologia di vincolo.

Art. 8 – Territorio neutro

1. Il territorio comunale ove non sono presenti vincoli o limitazioni e non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti viene definito come territorio neutro nel quale l'eventuale realizzazione di nuovi impianti deve essere recepita nel R.C.T.M. secondo quanto previsto al successivo comma 6 del presente articolo.
2. Il territorio neutro è composto da tre sottoclassi:
 - a) territorio neutro tutelato dal PRG vigente non rientrante tra le zone tutelate per legge (vincoli di tipo ambientale o storico-culturali);
 - b) territorio neutro – aree a destinazione residenziale, servizi e aree industriali comprese nei centri abitati;
 - c) territorio neutro a destinazione agricola e aree produttive isolate.
3. L'eventuale e successiva realizzazione di infrastrutture in queste zone dovrà essere condotta adottando le migliori tecnologie disponibili al momento della presentazione della SCIA in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegato alla SCIA, documentazione che dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.
4. L'installazione di microcelle avverrà in via prioritaria in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari.
5. Nel caso di edifici ricadenti nell'ambito del centro storico, nelle zone e nei complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, come individuati dal R.C.T.M., si potrà procedere all'installazione solamente di microcella, picocelle o cavi radianti, che dovranno in ogni caso essere armonizzati con l'insieme delle strutture edilizie esistenti e resi coerenti con le facciate.
6. A seguito di nuove richieste presentate dai gestori entro i termini di legge, una volta che siano attuate le previsioni contenute nel R.C.T.M. riguardanti i siti idonei o qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio, all'interno della zona sono sempre ammesse varianti al R.C.T.M per l'individuazione di nuovi siti idonei.

Art. 9 – Siti idonei e preferenziali.

1. Nella tavola di progetto sono individuati i siti idonei e i siti preferenziali (intendendo per idonei i siti ove esista già una richiesta di un gestore e per preferenziali i siti messi a disposizione per futuri impianti da parte dell'amministrazione comunale) per la localizzazione di I.T.M. sulla base di un attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico. Tali localizzazioni potranno essere utilizzate per l'insediamento di nuove I.T.M. e/o la rilocalizzazione di quelle già esistenti nel territorio comunale.
2. Nella localizzazione dei siti idonei e preferenziali si è tenuto in considerazione il principio di minimizzazione dell'inquinamento elettromagnetico riguardo alle aree a carattere residenziale.
3. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni relative all'integrazione paesaggistica ed alle modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:
 - a) i siti per le stazioni radio base dovranno essere di proprietà comunale; a tal fine, e qualora necessario, l'Amministrazione comunale potrà acquisire le aree su richiesta ed indicazione dei gestori, concedendone successivamente l'uso in locazione. La localizzazione dei siti potrà essere effettuata al fine di garantire un corretto dimensionamento degli impianti anche promuovendo la compresenza di diversi gestori sul medesimo impianto;
 - b) la realizzazione o installazione delle attrezzature, ancorché mobili, per telefonia e/o radiotrasmissione dovrà rispettare i segg. parametri: DS - distanza delle strade ml 5,00 DC - distanza dai confini come da CC H - altezza massima (per i box ospitanti attrezzature) ml. 3,50 H - altezza massima (per antenne o tralicci) ml 36,00;
 - c) si dovranno adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata alla SCIA per gli interventi successivi alla installazione;
 - d) si dovranno adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un'altra I.T.M., anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
 - e) le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza non deve essere superiore a 0,80 m., misurati dal centro del sostegno, possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
 - f) ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, posto alla base del sostegno, dovrà essere ricercato uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. In presenza di elementi dissonanti con l'ambiente l'impianto potrà essere mascherato anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno.

Art. 10 – Integrazione paesaggistica

1. La realizzazione degli impianti di telefonia mobile dovrà osservare i principi di integrazione paesaggistica riportati nei commi successivi.
2. Nella progettazione e realizzazione delle I.T.M. si terrà conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale, con particolare attenzione all'integrazione paesaggistica, intesa quale l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva delle I.T.M. e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate.
3. Le nuove I.T.M. devono essere realizzate utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo.
4. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni.
5. Vanno usati, ove possibile, sostegni verticali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.
6. Le I.T.M. vanno posizionate prioritariamente su edifici non residenziali o assimilabili, serbatoi d'acqua, sili ed altre infrastrutture, da ultimo su pali e tralicci; le antenne devono essere localizzate nelle zone da coprire.
7. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione dell'I.T.M. deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato.
8. Ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano.
9. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.
10. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di I.T.M. non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio.
11. La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio. La posizione e la forma di pali e tralicci devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti
12. Le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Per tanto non sono ammessi sbracci, solo qualora venga dimostrata (con idonea documentazione da allegare al progetto) l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio, il Comune potrà motivatamente concedere/autorizzare la realizzazione di sbracci, la cui lunghezza deve essere minima (max. cm. 80).
13. Al fine di armonizzare la parte visibile delle I.T.M. e l'ambiente circostante sotto il profilo cromatico e dei materiali, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell'edificio o dell'infrastruttura e tinte che riducano al minimo la percezione visiva della nuova installazione.

14. Al fine di armonizzare visivamente le I.T.M., le antenne devono essere allontanate preferibilmente localizzate su un piccolo traliccio al centro del tetto o del terrazzo, le antenne andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.
15. Possono essere installate I.T.M. su serbatoi d'acqua, sia sulle pareti che in sommità, su pali o tralicci. Per ridurre la percezione visiva le antenne devono essere posizionate sulla parete o su un sostegno realizzato al centro della cupola del serbatoio. Di norma non possono essere installate antenne pendenti nel vuoto o fissate su un solo punto della parete.
16. Non potranno essere previsti degli aggetti, misurati dal centro del sostegno, superiori di metri 0,8. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni stessi.
17. Ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, si dovrà utilizzare uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante l'impianto anche mediante la creazione di uno schermo visivo attorno al piede del sostegno, soprattutto in presenza di elementi dissonanti con l'ambiente. Lo schermo visivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici parzialmente interrati.

Art. 11 – Dispositivi e volumi tecnici

1. Gli apparati tecnologici dell'I.T.M. saranno di preferenza installati entro strutture esistenti o in armadiature di servizio da addossare a strutture esistenti, poste anche su lotti non funzionalmente contigui.
2. Nei casi in cui non sono realizzabili le soluzioni di cui al comma precedente, le strutture destinate ad ospitare gli apparati tecnologici sono accorpate in un unico volume, che verrà collocato, nella zona più defilata rispetto al profilo dei luoghi o in posizione marginale. Si deve valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di tali strutture, in posizione interrata.
3. Gli eventuali ampliamenti di armadiature e volumi di servizio dovranno essere eseguiti in analogia all'esistente per tipologia dei materiali e sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Art. 12 – Area di pertinenza

1. Per la sistemazione delle area di pertinenza delle infrastrutture per la telefonia mobile dovranno essere adottate delle soluzioni coerenti con l'ambiente circostante e che permettano di mimetizzare, il più possibile, l'impianto rispetto allo sfondo su cui si attesta.
2. In particolare dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
 - a) l'area di pertinenza libera da I.T.M. e da armadiature e volumi di servizio dovrà essere sistemata a verde e tenuta in condizioni di decoro, escludendo depositi scoperti di materiali di qualsiasi tipo;
 - b) eventuali piattaforme in calcestruzzo saranno rinverdite mediante riporto di terreno vegetale;
 - c) le scalinate saranno realizzate in pietra locale, legno o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture;
 - d) il gestore ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti, dovrà quindi essere studiata caso per caso una soluzione adeguata. Qualora si intenda realizzare dei cordoli in calcestruzzo con soprastante rete metallica questa dovrà essere mascherata con una quinta di verde di essenze autoctone di adeguata altezza.
3. L'accesso all'area di pertinenza dell'infrastruttura è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
4. Ove ciò non risultasse possibile, l'eventuale nuova viabilità di accesso verrà realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione comunale, evitando comunque tracciati a forte impatto ambientale e/o visivo.
5. Qualora l'installazione degli impianti presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi su suolo pubblico comunale, i gestori sono tenuti a concordare preventivamente l'intervento con l'ufficio comunale competente e a rispettare quanto previsto dalle eventuali norme regolamentari comunali in materia, tale intervento dovrà essere in ogni caso compreso nel progetto allegato alla SCIA.
6. In caso di dismissione o rilocalizzazione delle I.T.M. il gestore è obbligato alla rimessa in ripristino del sito dismesso e a comunicarlo al Comune, all'A.R.P.A. e all'A.S.S..
7. A tal fine il gestore, per le I.T.M. localizzate su aree di proprietà comunale, all'atto della presentazione della SCIA, costituisce una garanzia fideiussoria a favore del Comune a copertura degli oneri di demolizione e rimessa in ripristino del sito.

Art. 13 – Impianti mobili

1. L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale al fine di sopperire, in via temporanea, ad eventi straordinari e per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, per tanto tali impianti potranno insistere su un medesimo sito, e nel suo immediato intorno, per un periodo non superiore a novanta giorni. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'installazione e l'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile, è soggetta a comunicazione preventiva inviata al Comune e all'ARPA, corredata di una descrizione delle caratteristiche tecniche dell'impianto e di una certificazione dell'operatore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui alla legge 36/2001, e successive modificazioni. Entro 90 giorni dall'attivazione dell'impianto mobile deve essere comunicata al Comune la sua avvenuta dismissione.

TITOLO 3. PROCEDURE

Art. 14 – Programmi di sviluppo delle reti

1. Gli operatori delle telecomunicazioni presentano al Comune il proprio programma di sviluppo delle reti ed i relativi aggiornamenti entro il 31 marzo di ogni anno.
2. I programmi di sviluppo delle reti, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, individuano le previsioni di aree per le nuove localizzazioni di impianti, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti, a esclusione dell'installazione di ponti radio e microcelle.
3. I programmi di sviluppo delle reti sono depositati fino al 15 aprile di ogni anno presso il Comune; dell'avvenuto deposito viene data comunicazione mediante avviso esposto all'Albo comunale ed eventualmente sul sito internet del Comune. L'Amministrazione Comunale può individuare ulteriori forme di pubblicità dei programmi pervenuti.
4. I soggetti proponenti indicano espressamente, all'atto della presentazione del programma di sviluppo della rete, quali siano i dati della documentazione tecnica non divulgabili ai sensi della vigente normativa in materia di segreto aziendale ed industriale.
5. Entro il 30 aprile successivo, chiunque sia interessato, in quanto titolare di interessi privati o pubblici, o portatore di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, formula eventuali osservazioni o proposte.
6. Entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione dei programmi di sviluppo delle reti l'Amministrazione Comunale effettua una valutazione degli stessi, anche alla luce delle osservazioni e delle proposte presentate ai sensi del comma precedente, e predispose contestualmente, qualora necessario, il progetto di variante al R.C.T.M., tenuto conto dei programmi di sviluppo stessi, valutata la compatibilità delle richieste presentate con gli obiettivi propri fissati dal vigente Regolamento.
7. Entro i 90 giorni successivi al termine di cui al comma precedente viene redatto il progetto definitivo di variante al R.C.T.M. e viene avviata la procedura di approvazione.
8. Nel caso in cui il programma di sviluppo non venga presentato nei termini, si prescinde da esso, conseguentemente le richieste di nuove localizzazioni, per l'anno successivo, potranno essere presentate solamente sulla base delle previsioni del R.C.T.M. vigente al momento della richiesta.

Art. 15 – Vigilanza e monitoraggio

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti finalizzate:
 - a) A garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela in conformità a quanto disposto dalla legge 36/2001, nonché delle eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
 - b) Ad assicurare la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
 - c) A vigilare sul mantenimento dei parametri tecnici sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, per quanto concerne la misura e la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico sul territorio, nonché le procedure di risanamento, il Comune si avvale di ARPA che opera in conformità a quanto previsto ai titoli II e III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 94/2005, secondo le disposizioni di cui all'art.29, comma 4. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia municipale e degli altri Uffici comunali preposti per l'effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale.
3. Per campagne di monitoraggio sul territorio il Comune potrà avvalersi anche di strutture proprie o esterne fermo restando che l'ufficialità dei dati rilevati sarà solo ed esclusivamente quella eseguita direttamente da ARPA.
4. I dati risultanti dai controlli e dalle verifiche di cui ai precedenti comma sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, e conseguentemente sono pubblicati sui siti internet del Comune stesso.
5. Successivamente all'installazione o alla modifica degli impianti è effettuata a cura di ARPA la prima verifica di cui al comma 1, lettera a). Gli oneri sono a carico degli Operatori.

Art. 16 – Accesso alle informazioni e formazione

1. Il Comune assicura a tutti gli interessati, aventi titolo, l'accesso ai documenti amministrativi inerenti le I.T.M., nelle forme previste dalla L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e ai cittadini residenti, ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs. n. 267/00, assicura le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, nonché l'accesso, in generale, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione comunale inerenti la localizzazione di tutte le tipologie di I.T.M. nel proprio territorio, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/97 e/o per eventuali disposizioni di legge o del regolamento comunale sul diritto d'accesso e di informazione.
2. Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti, promuove ed organizza iniziative di informazione alla cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici al fine di garantire una maggior partecipazione, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, anche in forma associata con altri comuni.

TITOLO 4. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Approvazione del Regolamento e sue varianti

1. Il R.C.T.M. viene approvato secondo la seguente procedura:
 - a) il R.C.T.M. e' approvato dal Consiglio comunale;
 - b) la deliberazione di approvazione del R.C.T.M., divenuta esecutiva, è pubblicata all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi e ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
2. Il R.C.T.M. ha durata indeterminata ed e' aggiornato, qualora sia necessario individuare nuove o diverse localizzazioni, di norma con cadenza annuale.

Art. 18 – Norma finale.

1. Per quanto non specificamente previsto dal R.C.T.M., si applicano le disposizioni stabilite dalla L.R. 3/11, e per quanto non previsto da questa si applicano le prescrizioni contenute nel P.R.G., nei piani attuativi, nel Regolamento edilizio e negli altri regolamenti comunali vigenti.